



730 precompilato: istruzioni per le spese sanitarie

Pubblicato Martedì, 15 Settembre 2015 12:54

Serve l'assenso del contribuente!

Si apre la fase di completamento di quello che dovrebbe rappresentare una delle maggiori innovazioni in ambito fiscale: il 730 precompilato. Con il Provvedimento del 03/08/2015 Prot. n. 103408/2015 l'**Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità tecniche per di utilizzo dei dati delle spese sanitarie** ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. A partire dal 2016 l'utilizzo di tali dati sarà possibile grazie al Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Ministero dell'Economia e Finanze.

Nello specifico, il suddetto Sistema dovrà mettere a disposizione dell'Agenzia delle, dal 1° marzo di ciascun anno, i dati relativi a:

- a) spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta precedente;
- b) rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

Le tipologie di spesa oggetto di comunicazione saranno le seguenti:

- a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- b) farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- d) servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
- e) farmaci per uso veterinario;
- f) prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort;
- g) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
- h) altre spese.

E' importante evidenziare che, in linea con le indicazioni del garante, **sarà il contribuente che dovrà decidere se trasferire o meno tali dati all'Agenzia delle Entrate**; il citato Provvedimento prevede infatti che non saranno comunicate all'Agenzia le spese sanitarie e i rimborsi per i quali l'assistito abbia manifestato l'opposizione.

Altro onere per il contribuente che se non intende trasferire i propri dati all'Agenzia dovrà attivarsi tempestivamente, manifestando il proprio dissenso.

Il contribuente può infatti esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate, con relativa cancellazione, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Tale opposizione viene manifestata con le seguenti modalità:

- a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. L'informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

Tale ultima modalità di opposizione potrà essere effettuata per le spese sanitarie sostenute dal 2016.

Per le spese sanitarie sostenute nel 2015, dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, l'assistito, in alternativa può esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, comunicando all'Agenzia delle Entrate (via mail, o recandosi personalmente allo sportello) oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza.